

18.01.2023

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

## CCNL COMMERCIO CONFCOMMERCIO – “UNA TANTUM” E “ACCONTO FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI” IN ATTESA DEL RINNOVO

In attesa del rinnovo contrattuale, sono in arrivo dal mese di gennaio 2023 erogazioni economiche per i dipendenti cui si applica il CCNL Commercio (Confcommercio), scaduto il 31 dicembre 2019.

### Una tantum

È stata definita un'una tantum di importo pari a 350,00 euro lordi sul IV livello, che dovrà essere corrisposta ai soli lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 e secondo le seguenti scadenze:

- 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023
- 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

L'importo dovrà essere riparametrato agli altri livelli di inquadramento nel seguente modo:

Livello	Importo una tantum	
	01/01/2023	01/03/2023
Quadri	347,22	260,42
I°	312,78	234,58
II°	270,56	202,92
III°	231,25	173,44
IV°	200,00	150,00
V°	180,69	135,52
VI°	162,22	121,67
VII°	138,89	104,17
Operatori di vendita (I°)	188,79	141,60
Operatori di vendita (II°)	158,50	118,88

Gli importi dell'una tantum verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturati durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'anzianità non saranno conteggiati i periodi di aspettative non retribuite, servizio militare, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.

Per i lavoratori con contratto a tempo parziale gli importi dell'una tantum dovranno essere riproporzionati in relazione all'orario effettuato.

### Acconto futuri aumenti contrattuali

A decorrere dal 1° aprile 2023 dovrà essere erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili riferiti al IV livello, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali. L'importo dovrà essere riparametrato agli altri livelli di inquadramento nel seguente modo:

Livello	Importo acconto dal 01/04/2023
Quadri	52,08
I°	46,92
II°	40,58
III°	34,69
IV°	30,00
V°	27,10
VI°	24,33
VII°	20,83
Operatori di vendita (I°)	28,32
Oeratori di vendita (II°)	23,78

Per i lavoratori con contratto a tempo parziale gli importi dell'acconto dovranno essere riproporzionati in relazione all'orario effettuato.

### Assorbimento

L'articolo 216 del CCNL stabilisce quanto segue: «In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore. Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto. Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione».

**Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni.**